

CONSULTA NAZIONALE

ASSEMBLEA PLENARIA

XXX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SFORZA**

INDICE

	Pag.
Congedi:	
PRESIDENTE	858
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	858
Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente:	
LUZZATTO	854, 857
MICHELI, <i>Relatore</i>	854, 860, 866
PRESIDENTE	854, 860, 861, 862
AMATUCCI	856, 861
ZOLI	856
FAZIO	857, 858
FUSCHINI	857
DONATI	858, 860
REALE ORONZO	859
TERRACINI	859
SCHIAVI	860, 861, 862
FOSSOMBRONI	860
CERABONA	860
OMODEO	862
LUCATELLO	862
MAFFI	862
CICERONE	865, 866
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	867
ALLARA, <i>Segretario</i>	867

La seduta comincia alle 16.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico di aver concesso congedo ai Consultori Mazzoni, Pizzoni e Simonini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 80 del Regolamento della Consulta, il Consultore Sotgiu ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, contenente norme sulla convocazione, il funzionamento e i poteri della Camera costituente.

Sarà trasmessa al Governo, perché comunichi se intenda prenderla in considerazione o meno.

Seguito della discussione sulla legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (N. 56).

PRESIDENTE. Avverto che il Consultore Longo ha formulato nei seguenti termini l'emendamento annunciato nella seduta antimeridiana all'ultimo periodo del punto 4° dell'articolo 48.

« Sostituire l'ultimo periodo del punto 4° col seguente:

« Indi il presidente, se la maggioranza degli scrutatori non è d'accordo per iniziare le operazioni di cui all'articolo 50 e continuarle senza interruzione sino al compimento dello scrutinio, rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia

della sala, permettendo di rimanere nell'interno di essa ad un rappresentante delle liste presentate »

Ha chiesto di parlare il Consultore Luzzatto. Ne ha facoltà.

* LUZZATTO Non ritengo che questo emendamento risponda a quelle esigenze, in base alle quali il Consultore Schiavi ed io avevamo presentato il nostro emendamento.

Insisto quindi sull'emendamento presentato e chiedo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE Il Relatore accetta la formula proposta dal Consultore Longo?

MICHELÌ, *Relatore*. Non ne ho una assoluta persuasione e temo che qualche inconveniente possa anche con questo sistema derivare. Spero ad ogni modo che non si determinino inconvenienti gravi. La Commissione, in maggioranza, accetta pertanto la proposta del rinvio volontario delle operazioni di scrutinio, coll'aggiunta dell'emendamento Longo.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta Longo, devo porre ai voti l'emendamento Luzzatto-Schiavi, perché è più generale, inteso a sopprimere il numero 4° e l'ultimo comma dell'articolo 48 e sostituirli con i numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 50

(È approvato).

I Consultori Luzzatto e Schiavi hanno presentato i seguenti emendamenti agli articoli 49 e 50, in correlazione all'emendamento testè approvato all'articolo 48.

All'articolo 49

« Sostituirlo con i comma 3° 4° e 5° dell'articolo 50 »

All'articolo 50

« Sopprimere il 1° comma fino al n. 1 compreso

« Trasferire all'articolo 48 i numeri 2, 3 e 4 »

« Sopprimere il 2° comma »

« Trasferire all'articolo 49 i commi 3°, 4° e 5° ».

« Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Tutte le operazioni menzionate nell'articolo 48 debbono essere compiute nell'ordine indicato e senza interruzioni. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, nonché degli eventuali incidenti e delle relative decisioni deve farsi menzione nel verbale ».

La pongo ai voti

(Sono approvati — Si approvano quindi gli articoli 48, 49 e 50 con gli emendamenti).

ART. 51

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede

1°) non siano quelle prescritte dall'articolo 21, non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35,

2°) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali debbano ritenersi fatti artificialmente,

3°) non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non possa identificarsi la lista prescelta.

(È approvato).

ART. 52

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni, a norma del penultimo comma dell'articolo 49, ovvero non possa procedere allo scrutinio o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'articolo 49

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 53

I Consultori Luzzatto e Schiavi, in conseguenza degli emendamenti approvati agli articoli 48, 49 e 50, hanno presentato il seguente emendamento

« Sopprimere le seguenti parole rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'articolo 49, e le altre o non lo compia nel termine prescritto »

(È approvato — Si approva l'articolo 52 così modificato).

ART. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltramento alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione del piego previsto dal comma precedente, nonché delle urne e dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 49, è depositato, entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni, nella segreteria del comune, dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicate nell'articolo 48, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore

della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempuito a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono corrisposte dal comune e rimborsate dallo Stato.

(È approvato).

ART 54.

La Corte d'appello o il tribunale, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53,

2°) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si divide il totale dei votanti per il numero dei deputati da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiranno quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulterà contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina:

a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali;

b) il limite di efficacia dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per dieci il quoziente elettorale.

L'ufficio centrale di ogni collegio circoscrizionale dovrà inoltre stabilire la somma esatta dei voti residuali di ogni lista, che dovrà comunicare, insieme al numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, all'ufficio centrale nazionale, presso la Corte di cassazione, secondo quanto dispone l'articolo 58.

Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.

(Si approvano i primi tre commi).

Il Consultore Amatucci ha proposto il seguente emendamento:

« Al comma 4° del testo ministeriale, alle parole: a parità di quest'ultima si procede a sorteggio, sostituire le altre: a parità di questa ultima il posto è attribuito al più anziano di età ».

Faccio osservare al collega Amatucci che l'emendamento si riferisce al testo ministeriale non accolto dalla Commissione; quindi egli potrà parlare ove il testo della Commissione non sia adottato.

AMATUCCI. Prendo atto.

PRESIDENTE. I Consultori Zoli e Braschi hanno presentato il seguente emendamento:

« Al quarto comma proposto dalla Commissione dopo le parole: il numero dei deputati da eleggere, aggiungere le altre: più uno »

Il Consultore Zoli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ZOLI. In occasione delle dichiarazioni di voto sull'articolo 3 io accennai, tra l'altro, agli scopi di questo emendamento.

L'osservazione più grave che era stata fatta in ordine agli inconvenienti del collegio unico nazionale era quella che, attraverso il sistema del quoziente, si veniva a determinare una differenza tra i seggi assegnati alle singole circoscrizioni e i seggi effettivamente attribuiti. A diminuire questa sproporzione mira appunto il mio emendamento, in quanto con l'aumento, a titolo di quoziente, del numero dei seggi da assegnare, si viene ad abbassare il numero dei resti e si viene quindi automaticamente ad aumentare la possibilità di assegnazione di un numero maggiore di seggi alle liste circoscrizionali.

Il sistema non è nuovo. Nel primo progetto di legge presentato alla Camera ita-

liana per la rappresentanza proporzionale, progetto di legge che porta la firma di uno dei nostri colleghi, il Consultore Abbiate, era appunto sostenuto il sistema dell'assegnazione dei seggi elettorali col sistema del quoziente più uno

Io ho voluto verificare qual'è l'effetto che può produrre questa variazione in base ai risultati delle elezioni del 1921, che mi sono stati forniti da un collega Consultore. Applicando il sistema del quoziente ai risultati del 1921 i posti che sarebbero stati assegnati alla lista nazionale sarebbero ascesi a 109 su 535. I risultati possono considerarsi su per giù corrispondenti a quelli che si potrebbero verificare nelle prossime elezioni, in quanto nel 1921 il numero delle circoscrizioni era su per giù identico a quello della tabella A proposta dalla Commissione. Si trattava allora di 41 collegi elettorali, ma bisogna tener presente che alcune provincie, come Parenzo e Zara, erano divise e che, ove fossero state riunite, ove potessero ancora far parte dei collegi chiamati alle elezioni per la Costituente, ci riporterebbero appunto al numero di 37-38 previsto dalla legge elettorale.

Vi è un piccolo elemento di differenza nella circostanza che i seggi, anziché in 535, oggi sono previsti in 573, il che logicamente deve portare a un piccolo aumento anche sui resti, al massimo però un aumento di 3 o 4 posti, non di più. Sicché dai 109 posti che sarebbero venuti alla lista nazionale ove fosse stato inserito nel sistema elettorale del 1921, si salirebbe a 112 o 113. Col sistema del quoziente più uno si scende dai 109 posti assegnati alla lista nazionale a 37 posti, in quanto numerosi collegi recuperano in tutto o in parte i posti che sarebbero rimasti destinati alla lista nazionale.

Si può osservare che restano ancora 72 posti della lista nazionale A prescindere dall'osservazione che ormai il collegio nazionale rappresenta una cosa già acquisita, vorrei osservare che quando noi parliamo degli eletti della lista nazionale, li consideriamo quasi come persone che siano nella sfera. Anche essi, in definitiva, apparterranno a qualche circoscrizione. Quindi la perdita che poteva esservi in qualche circoscrizione sarà, attraverso il gioco dei resti, riconquistata attraverso il collegio nazionale e rimarranno quindi limitatissimi gli inconvenienti che derivano dalla perdita di qualche posto in qualche circoscrizione.

Ad ogni modo il mio emendamento rappresenta una concessione fatta agli avversari

del collegio nazionale, proprio per ridurre gli inconvenienti che essi segnalavano

PRESIDENTE Il Consultore Fazio ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dai Consultori Fossomboni, Lucatello, Savoretti, Granello, Cassandro, Medici Tornaquinci, Pietriboni, Ducos, Rosasco, Rubilli, Villabruna, Fusco.

Aggiungere al 4° comma:

« Quegli eventuali resti però che abbiano raggiunto almeno la metà del quoziente elettorale delle circoscrizioni concorreranno alla graduale attribuzione dei mandati disponibili nelle circoscrizioni elettorali. ».

Il Consultore Fazio ha facoltà di svolgere l'emendamento.

FAZIO. Sostanzialmente il mio emendamento arriva alle stesse conseguenze di quello proposto dal Consultore Zoli. Esso dice che i resti sono devoluti al collegio nazionale, salvo però quelli che raggiungono la metà del quoziente elettorale della circoscrizione, i quali concorreranno invece nell'attribuzione dei seggi della circoscrizione. Mi pare che non saremmo molto lontani dalle conclusioni del collega Zoli. Pur avendo il massimo rispetto per gli studi matematici, ritengo che il sistema da me suggerito sia più semplice e più comprensibile per la massa del pubblico, in quanto prende in considerazione i resti che raggiungono la metà del quoziente elettorale, tale cioè da far presumere che la volontà popolare è ben marcata. Vi è quindi una ragione morale per tenerne conto, e anche una ragione equitativa, appunto per non portare al collegio nazionale una somma di seggi così elevata da infirmare troppo profondamente la designazione degli elettori.

Prego quindi il collega Zoli di aderire al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Consultore Fuschini per esporre il parere della Commissione sui due emendamenti.

FUSCHINI. La Commissione, nella sua maggioranza, accetta l'emendamento proposto dal Consultore Zoli, perchè con esso, abbassandosi il quoziente, si viene ad ottenere a favore delle circoscrizioni una maggiore assegnazione di seggi.

Bisogna tener presente che se noi vogliamo il collegio unico nazionale, dobbiamo lasciare che esso funzioni nella sua, se non totale, quasi totale integrità, altrimenti sarebbe stato più logico che la Consulta avesse votato contro questo sistema. (*Interruzioni*)

Alcuni hanno votato contro, ma la maggioranza della Consulta, se non sbaglio, è stata favorevole al collegio unico nazionale.

Una volta accettato un principio, bisogna accettarne tutte le conseguenze. Noi però ci siamo fatti carico delle osservazioni giuste, delle quali la più giusta è stata quella di rilevare che i seggi circoscrizionali venivano diminuiti notevolmente.

Ora, io non posso dire che i calcoli che sono stati fatti sulle elezioni del 1921 potranno dare risultati identici a quelli che si avranno nel 1946, perchè nel gioco dei grandi numeri, come saranno quelli delle prossime elezioni, non si possono fare su questa materia delle previsioni; e noi qui non vogliamo venire a raccontare cose che domani ci potranno essere rimproverate. Noi diciamo chiaramente che questo sistema che la Consulta ha approvato rispecchia nella maniera più esatta possibile un sistema di proporzionalità che va a vantaggio delle rappresentanze di tutte le tendenze politiche, anche di quelle che saranno considerate di minoranza, purchè sappiano organizzarsi. Di fronte ad un sistema elettorale qual'è previsto in questa legge, occorre organizzare la competizione politica in modo che tutte le correnti politiche abbiano la possibilità e il diritto di avere nella Assemblea Costituente una loro rappresentanza e una loro voce. La Commissione ha accettato questo emendamento del quoziente più uno, perchè questo metodo restituisce un notevole numero di seggi alle circoscrizioni locali.

La proposta dell'onorevole Fazio rappresenta invece un sistema che conduce all'annullamento del collegio unico nazionale, perchè se noi teniamo presente quello che è avvenuto nelle elezioni del 1919 e del 1921, noi troveremo che il problema dei resti verrebbe riassorbito e non si otterrebbe più quella rispondenza del numero degli elettori per ogni eletto che noi cerchiamo di realizzare.

Per queste ragioni insistiamo perchè la Consulta approvi l'emendamento Zoli, non potendo accettare nessun altro emendamento che sostituisca, che alteri del tutto il sistema che abbiamo proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Luzzatto. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Per quanto il sistema del quoziente puro e semplice sia matematicamente il più esatto, anche noi aderiamo a questo sistema della addizionale più uno, che è stato adottato in altri paesi, e particolarmente in Svizzera.

Questo sistema, che va sotto il nome di Hagenbach Bischoff, viene incontro a qualche osservazione fatta in favore delle popolazioni di talune zone, e che, se non risponde ad una proporzione strettamente matematica, pure merita di essere presa in considerazione. Ne riceveranno un leggero beneficio i minori collegi e le minori circoscrizioni. Inoltre, talune regioni, che hanno una popolazione più rada, vedranno accolto il loro desiderio di una rappresentanza un po' più larga.

Posso aggiungere che da questo emendamento deriva la maggiore opportunità di ridurre al minimo i divari tra gli uni e gli altri collegi.

PRESIDENTE. Il Consultore Fazio insiste nel suo emendamento?

FAZIO. Insisto. Io ritengo che con questo sistema si veda chiaro dove si vuole arrivare, mentre col sistema di aumentare di uno il quoziente non si sa dove si vada a finire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Fazio.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento Zoli, accettato dalla Commissione.

(È approvato — Si approva il comma 4° così emendato).

Il Consultore Donati ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dai Consultori Cipollone, Della Torre, Lordi, Biga:

Modificare la prima parte dell'ultimo comma del testo ministeriale nel modo seguente:

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Sopprimere la lettera b).

Ove non sia accolto l'emendamento già proposto, sostituire la lettera b) con il comma seguente:

b) la cifra individuale di ciascun candidato modificherà l'ordine di lista solo se avrà superato il numero dei presentatori della lista stessa.

Il Consultore Donati ha facoltà di svolgere l'emendamento.

DONATI. L'articolo 54 è la sede più appropriata per la risoluzione della questione del *quorum*, questione che è stata invece trasportata in sede di discussione dell'articolo 2 con un emendamento proposto dai colleghi Lucatello, Fossombromi, Grassi e Sotgiu.

Non credo che la votazione, che del resto ha dato una lievissima maggioranza a favore del testo della Commissione, pregiudichi la questione della possibilità o meno di un *quorum*, come limite di efficacia ai voti preferenziali. Anche il testo dell'articolo 2 della Commissione è perfettamente conciliabile con l'abolizione del *quorum*. Infatti, le parole: « un ordine di lista viene sempre proposto dal comitato elettorale e le preferenze servono per modificarlo »; e le parole: « nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge » ben possono riferirsi, anziché al *quorum* dell'articolo 54, soltanto all'articolo 42, sì che per « limiti » si intende quante preferenze, secondo la dimensione della circoscrizione, può l'elettore porre; con la parola « modalità » s'intendono le modalità con le quali queste preferenze possono essere indicate; e con la parola « effetti » ci si riferisce allo spostamento che le preferenze apportano all'ordine predisposto, nonché, ove venga accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Amatucci, alla parità in caso di anzianità.

Quindi ritengo che, dal punto di vista formale, la questione del *quorum*, potrebbe essere pienamente ripresentata. Da un punto di vista sostanziale, però, ritengo che gli argomenti che in sede di discussione del testo dell'articolo 2 si sono avanzati sulla opportunità di eliminare o meno il *quorum* siano esaurienti e, purtroppo, sia pure con una lievissima maggioranza, hanno prevalso coloro che hanno ritenuto più opportuno che un *quorum* venisse posto.

Non posso però non rilevare che, quando noi diamo al comitato elettorale la facoltà di stendere una lista, cioè di delimitare il campo di votazione degli elettori, già riconosciamo una importantissima funzione politica ai partiti. E credo che i comitati elettorali locali bene sceglieranno persone tutte degne di poter essere elette.

Sarebbe stato quindi più opportuno e più democratico lasciare ampio campo di scelta agli elettori. E non mi sembra molto logico — anzi è contraddittorio — chiedere, come fa la Democrazia cristiana, l'obbligatorietà del voto per attirare la maggior parte degli elettori alle urne, e, nello stesso tempo, disinteressarli togliendo loro la facoltà di scegliere i candidati. Né mi sembra logico invocare in sede di questione del voto obbligatorio la libertà del voto degli elettori, come fanno i social-comunisti, e poi vincolare questa libertà del voto non più in sede di esercizio del diritto di voto, ma addirittura in sede di contenuto della volontà.

Comunque, non voglio tornare a fondo su una discussione sostanzialmente pregiudicata.

Mi permetto tuttavia di ricordare una recente osservazione del Consultore Cerabona: che, cioè, quando noi poniamo un *quorum*, ci troviamo di fronte ai pericoli di un grave arbitrio: secondo quale criterio e secondo quale entità dovrà essere fissato il *quorum*? Per stabilire questo criterio, mi sembra, basterà invocare l'unico argomento a favore del *quorum*: cioè che se un numero x di elettori (da 500 a 1000, dice la legge) ha stabilito una lista di candidati in un determinato ordine, non dovrebbe essere sufficiente un solo voto di preferenza a spostare quest'ordine, per il quale si è già pronunciato un complesso sensibile di elettori.

Ecco la ragione per cui, qualora non venga accolto l'emendamento principale, propongo un emendamento subordinato: cioè che questo *quorum* sia costituito dal numero dei presentatori. Finché il numero delle preferenze è inferiore al numero dei presentatori, non vi è ragione di spostare l'ordine di lista voluto da 500 a 1.000 elettori; viceversa, quando quel numero delle preferenze supera questo numero di elettori che hanno firmato la lista, è evidente che il corpo elettorale ha già espresso una volontà diversa — sia pure lievemente diversa — da quella del comitato elettorale.

Con questo limite credo che il *quorum* possa essere accolto. Oltre questo limite, mi pare una eccessiva limitazione alla libertà degli elettori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Reale Oronzo. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO Noi voteremo a favore dell'emendamento Donati, che corrisponde, del resto, alla proposta fatta in Commissione dal Consultore Facchinetti e da noi sostenuta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che non occorran molte parole per respingere l'emendamento presentato. Le stesse considerazioni esposte dal Consultore Donati, proponente, mi esmono dal dilungarmi.

Egli ha dimostrato, infatti, che non si tratta qui di interpretare il significato della votazione già avvenuta per l'articolo 2 del progetto di legge; perché in essa era già con molta chiarezza fissato l'orientamento della maggioranza della Assemblea, sia pure di una maggioranza non molto forte.

Conseguentemente può ritenersi che il primo emendamento presentato dal Consul-

tore Donati è già stato assorbito, di per sé, nella votazione dell'articolo 2

Resta il problema di merito, relativamente all'entità dei voti necessari perché il *quorum* entri in funzione

Ora, mi permettano il Consultore Donati e gli altri firmatari dell'emendamento, di sottolineare che è necessario che anche a questo proposito vi sia, su un piano nazionale, e cioè in tutte le circoscrizioni, una relativa parità di tutti gli elementi che partecipano al giuoco elettorale. Non è evidentemente pensabile che in una certa circoscrizione, sia sufficiente un determinato numero di voti per ottenere la validità delle preferenze, quando in altra circoscrizione, tale numero non valga e ne sia necessario uno maggiore o minore: ciò che sarebbe la conseguenza inevitabile della proposta di prendere come limite del *quorum* la cifra dei presentatori delle liste.

Una voce. Il quoziente.

TERRACINI. Il quoziente deve necessariamente mutare. Perché esso non mutasse, sarebbe stato necessario accettare la proposta che io avevo fatta sia in sede di Commissione ministeriale, sia in sede di Commissione della Consulta, che si stabilisse *a priori* un quoziente fisso per determinare la elezione dei candidati. Ma ciò avrebbe portato, come conseguenza, alla indeterminatezza del numero dei componenti dell'Assemblea costituente, ed è questa la ragione principale dell'avvenuto rigetto della mia proposta. Ma allora il quoziente mutevole è un fatto inevitabile, poiché esso dipenderà dalla quantità di elettori che si presenteranno alle urne, quantità che non può essere predeterminata. Ma nulla si oppone a che venga predeterminata la cifra delle preferenze, necessaria per mutare l'ordine di presentazione dei candidati delle singole liste.

Desidero esporre anche un altro argomento.

Senza volere stabilire una graduatoria di valori e di importanza del voto dato dai singoli elettori, può ben pensarsi che coloro che partecipano direttamente al lavoro preparatorio delle elezioni, che si sobbarcano agli sforzi, ai sacrifici, al contributo di attività richiesti per la presentazione delle liste, siano quanto meno considerati di un grado differente dagli elettori i quali si limitano ad affluire alle urne nel giorno in cui tutto è già stato predisposto e completato. Ed è per questo che mi pare inaccettabile il criterio secondo il quale dovrebbe essere sufficiente che il numero delle preferenze sia superiore a quello dei presentatori della lista, perché esse

comincino ad avere efficacia ai fini della graduatoria. Per queste ragioni, a nome anche della maggioranza dei componenti la Commissione, chiedo che i due emendamenti proposti vengano respinti.

DONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. L'emendamento principale era stato da me presentato prima che venisse discusso il testo dell'articolo 2. Avvenuta la votazione su tale testo, dell'emendamento principale ho fatto soltanto un punto di partenza per difendere il secondo emendamento; pertanto ho chiesto che fosse posto ai voti il secondo emendamento, e non già il primo che era già superato.

Non posso accettare gli argomenti opposti contro l'emendamento stesso dalla Commissione. Non vale l'argomento della variabilità del numero dei presentatori della lista, variabilità, si noti, che noi stessi abbiamo voluto lasciare nella legge, perché richiedendo che il numero dei presentatori delle liste vada da 500 a 1000, abbiamo noi stessi fissato una cifra variabile. In secondo luogo, come già altre voci hanno risposto al Consultore Terracini, anche il quoziente muta da circoscrizione a circoscrizione.

Del resto, se questo solo fosse l'inconveniente rilevato dal Consultore Terracini, non avrei difficoltà a modificare l'emendamento, accettando che il *quorum* sia rappresentato dalla cifra di 1000 voti, cioè dal massimo dei presentatori delle liste. Non posso poi in nessun modo consentire che si dia un rilievo diverso alla figura dell'elettore, a seconda che sia o meno presentatore di una lista, quasi costituendo la figura dell'elettore a voto plurimo. Tutti gli elettori sono uguali di fronte alla legge e di fronte agli effetti che dal loro voto deve discendere.

Pertanto insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo emendamento Donati, inteso a sostituire alla lettera b) del 5° comma del testo della Commissione dell'articolo 54 le seguenti parole: « la cifra individuale di ciascun candidato modificherà l'ordine di lista solo se avrà superato il numero dei presentatori della lista stessa ».

Non avendo dato la votazione per alzata e seduta esito certo, procediamo alla votazione per divisione. Coloro che approvano l'emendamento Donati sono pregati di prendere posto a destra, coloro che non lo approvano a sinistra.

(L'emendamento non è approvato).

Il Consultore Lucatello ha presentato il seguente emendamento:

« Al quinto comma, lettera b), sostituire la parola dieci, con la parola: venti ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione segreta dai Consultori Lucatello, Medici Tornaquinci, Cassandro, Pannunzio, Amoroso, Fossombroni, Granello, Gabriele, Martini Enrico, Villabruna, Fazio, Sogno, Minoletti, La Volpe, Giovannini.

SCHIAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Chiedo che la votazione avvenga per appello nominale.

PRESIDENTE. Invito il Consultore Schiavi a presentare la domanda con le firme prescritte.

FOSSOMBRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSOMBRONI. Il Regolamento interno della nostra Consulta, all'articolo 54, precisa che una domanda di appello nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti. Ora, nel caso, la richiesta di appello nominale è stata fatta, secondo me, tardivamente (*Rumori — Interruzioni — Commenti*). Chiedo, quindi, che si mantenga la richiesta di votazione a scrutinio segreto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Faccio osservare al Consultore Fossombroni che la domanda di appello nominale è stata presentata alla Presidenza dal Consultore Schiavi prima che io indicessi la votazione. Essa reca le firme anche dei Consultori Siccardi, Della Giusta, Repossi, Maffioli, Rossi Luigi, Stampacchia, Musotto, Calgaris, Coccanis, Petti, Sacconi, Picolato, Luzzatto, Chiari.

MICHELI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. Sono stato relatore per il Regolamento e in questa veste chiedo di parlare. (*Interruzioni — Rumori*).

La questione è semplice. Quando il Presidente avverte che vi è una domanda di scrutinio segreto, è solo allora che nasce il diritto per i Consultori di chiedere l'appello nominale. (*Rumori — Interruzioni — Commenti*).

AMATUCCI. Qui siamo tutti eguali, e nessuno vuole subire sopraffazioni. (*Interruzioni — Viti rumori — Commenti*).

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Vorrei, per calmare gli animi, osservare che non dobbiamo troppo pro-

lungare questa discussione sull'appello nominale o sul voto segreto per la nostra stessa serietà (*Applausi*); perchè chi vuol votare in un determinato modo, deve avere la coscienza di dirlo apertamente. (*Applausi*).

Però si tratta di una questione procedurale che bisogna, per la stessa serietà dell'Assemblea, discutere, affrontare e decidere in base al Regolamento. Se abbiamo impiegato cinque giorni per approvare il Regolamento, dobbiamo applicarlo. Ora mi pare che il Regolamento basta leggerlo soltanto, senza bisogno di fare disquisizioni di ordine giuridico, per comprendere che la votazione richiesta per appello nominale non è valida. (*Commenti*). Avete forse sfiducia nei vostri che, votando per scrutinio segreto, votino *Sì* invece di *No*? (*Commenti*). Non posso pensare che in gruppi, così disciplinati, possa avvenire questo. Dice il Regolamento all'articolo 54:

« Il parere da emettersi sugli schemi di provvedimenti esaminati si vota a scrutinio segreto nell'Assemblea plenaria.

« Gli altri voti si danno per alzata e seduta, eccetto che 10 Consultori chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto. Questa deve essere chiesta da un quinto dei presenti, se trattasi di Commissione.

« La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata l'Assemblea plenaria o la Commissione a votare per alzata e seduta ».

Ora ripeto, la domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione — ed era chiusa — dichiara di doversi passare ai voti — e lo ha dichiarato — e prima che egli abbia invitata l'Assemblea a votare per alzata e seduta. Di modo che se questa domanda fosse arrivata alla Presidenza prima dell'alzata e seduta saremmo tutti d'accordo. Ma siccome questa non è arrivata prima dell'alzata e seduta, essa non è valida. (*Interruzioni — Commenti*).

MICHELI, *Relatore*. Ma è un'altra cosa! (*Commenti*).

PRESIDENTE Consultore Cerabona, mi pare che ci sia un equivoco. Mi permetta di ristabilire i fatti, perchè questo è il solo modo di discutere utilmente. Mi è stata chiesta una votazione a scrutinio segreto. È evidente che solamente dopo che mi è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, si poteva formulare una domanda di appello

nominale (*Interruzioni — Commenti*) La domanda di appello nominale io l'avrei respinta se essa fosse stata fatta dopo che io avessi pronunciato le parole sacramentali: « E ora si passa alla votazione segreta »

Siccome io queste parole non le ho dette, eravamo ancora nella posizione intermedia fra la domanda di votazione a scrutinio segreto e la decisione del Presidente di porla ai voti; ed era in questo stato intermedio che la domanda di appello nominale poteva porsi ed è stata posta; e siccome la domanda di appello nominale ha la precedenza su qualunque altro metodo di votazione, io, sebbene riluttante, perchè l'appello nominale fa perder tempo, ero nell'obbligo di accettarla. Questi sono i fatti di chiarezza evidentissima. (*Commenti*).

Il Consultore Schiavi mi ha chiesto l'appello nominale. Io gli ho risposto immediatamente occorrono le firme. E subito dopo è venuta una domanda con le prescritte firme ed io non potevo che aderire. (*Commenti*).

E allora devo osservare che se vi è stata da parte mia una menzogna, non dirò infrazione, perchè non la farò mai, ma una menzogna chiusa d'occhio alla realtà del Regolamento, ciò è avvenuto quando mi si è presentata la domanda di votazione a scrutinio segreto, per la quale non ho verificato il numero delle firme, che erano quindici anzichè, come è prescritto, venti. (*Approvazioni — Commenti*).

Credo, intanto, opportuno sospendere la seduta, nella speranza che i membri della Assemblea si mettano d'accordo

(*La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 17,45*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Schiavi. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Proporrei che ogni gruppo esprimesse il suo voto apertamente. Noi del gruppo socialista dichiariamo che voteremo contro l'emendamento Lucatello.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. A nome del gruppo democratico del lavoro insisto perché la votazione avvenga per appello nominale. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Il gruppo liberale, con perfetta correttezza e cortesia, ha mandato un suo membro a dirmi che si rimette alla equità del Presidente.

Io trovo che si potrebbe risparmiare tempo. Poiché l'ho domandato or ora ai

membri autorevoli del gruppo socialista e non mi sono parsi contrari, ritengo che si potrebbe, per risparmiare tempo, fare una votazione per divisione (*Commenti*).

OMODEO Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OMODEO. Egregi colleghi, finora le votazioni a voto palese sono avvenute con una differenza di pochissimi voti. Ora, non sto a fare discussioni su questioni di regolamento, ma ritengo che politicamente e moralmente convenga accettare la votazione a scrutinio segreto. Bisogna allontanare il dubbio che la pressione di partito alteri la situazione dei reali convincimenti a fine di discussione, e che frammenti di partiti si traggano appresso incatenati non pochi colleghi con la così detta disciplina di partito. Una votazione a scrutinio segreto servirebbe di collaudo alle votazioni a scrutinio palese, e darebbe la misura del funzionamento dell'Assemblea con i metodi adottati. Prego i colleghi comunisti e democratici cristiani di voler consentire questo collaudo (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Consultore Schiavi qual'è il suo pensiero in merito alle osservazioni fatte dal Consultore Omodeo.

SCHIAVI. Noi manteniamo la nostra proposta di appello nominale.

PRESIDENTE. Mi era sembrato che precedentemente il Consultore Schiavi fosse d'accordo per una votazione per divisione, ai fini di una maggiore brevità di decisione.

SCHIAVI. Sì, ma soltanto se non fosse mantenuta la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Lucatello. Ne ha facoltà.

LUCATELLO. Debbo esprimere a questo riguardo il pensiero dei colleghi liberali ed il mio. Mi sembra che corrisponda all'interesse dell'Assemblea rimettere la decisione della controversia al Presidente. Noi liberali crediamo che il Regolamento vada interpretato in maniera che in questo caso la votazione segreta debba prevalere sull'appello nominale; però, ripeto, noi ci rimettiamo completamente alla decisione del Presidente.

PRESIDENTE. Non si tratta della mia opinione, si tratta della interpretazione del Regolamento. Non appena presentata la domanda di votazione a scrutinio segreto e prima che io indicessi tale votazione è stata presentata una domanda per appello nominale con il numero sufficiente di firme. Io

ora, quindi, mi trovo nella condizione di indire la votazione per appello nominale. (*Commenti*). Poiché la chiarezza delle decisioni della Presidenza non deve essere un affare di fede, ma deve essere acquisita dai fatti, desidero precisare che mi trovavo davanti a due domande, di cui quella per scrutinio segreto non aveva precisamente il numero delle firme richieste, mentre quella per appello nominale lo aveva.

LUCATELLO. Mi permetto osservare che questo argomento non è valido, perché il Presidente aveva già annunciato che c'era una nostra domanda per votazione a scrutinio segreto senza sollevare eccezioni.

PRESIDENTE. Faccio osservare al Consultore Lucatello che quello che egli dice è perfettamente esatto. Tuttavia io non ho il menomo interesse ad oppormi alla votazione a scrutinio segreto: ho visto la lista ma non ho contato i nomi.

Io, personalmente, avrei preferito questa votazione, perché si sarebbe perduto meno tempo. (*Commenti*).

Poiché, con così perfetta cortesia, il Consultore Lucatello si è rimesso alla Presidenza, il che vuol dire implicitamente che rinuncia alla domanda di votazione a scrutinio segreto, se il Consultore Schiavi rinuncia alla domanda per appello nominale, si potrebbe passare alla votazione per divisione.

Ha chiesto di parlare il Consultore Maffi. Ne ha facoltà.

MAFFI. Ho chiesto la parola affinché risulti più chiaro che mai che i colleghi di quella parte si rimettono alla decisione del Presidente solo a condizione che il Presidente non accetti la domanda per appello nominale. (*Interruzioni*). Senza di ciò, essi giungono a porre in dubbio la sincerità del Presidente. (*Rumori — Commenti*).

Voci. No, no!

MAFFI. E allora, signori, poiché questo vostro contegno è manifestamente dettato dal senso di essere in minoranza, il Presidente decida. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Omodeo. Ne ha facoltà.

OMODEO. Io ho auspicato questa prova di votazione a scrutinio segreto, perché il Governo abbia a disposizione indizi chiari sull'atteggiamento dell'Assemblea e perché non si verifichi — come ho dovuto già dire — la possibilità che monconi di partiti si atteggiino ad essere interi partiti. Ora, non avendo essi accettato questo invito (*Rumori — Commenti*), e volendo far valere strettissimamente il Regolamento, rimarrà constatato che hanno

evitato la prova. E questo basta per l'opinione pubblica e basterà anche per il Governo.

PRESIDENTE Poiché non vi è accordo, la domanda di appello nominale ha la precedenza e non mi resta che procedere all'appello nominale.

Chi approva l'emendamento Lucatello risponderà: *sì*; chi non l'approva risponderà: *no*.

Estraggo a sorte il nome del Consultore dal quale avrà inizio la votazione. Esso è Di Vittorio.

Si faccia la chiama.

ALLARA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albasini Scrosati — Allara — Amatucci — Amoroso — Andreis — Angeletti — Annunziata — Antonelli — Antoni — Arangio Ruiz — Argenton — Armino — Artom.

Battaglia — Bauer — Bavaro — Bencivenga — Bergamini — Bergmann — Berlinguer — Bianco Dante Livio — Biondi — Boeri — Boneschi — Bonomi Ivano — Bonucci — Bozzi — Bresciani Turrone — Bruni.

Caramia — Casati Alessandro — Cassandro — Cassiani Ingoni — Cerabona — Chiazese — Ciaffi — Cicerone — Cipollone.

De Caro — De Cataldo — De Grecis — Della Torre — Del Monte — De Pietro — De Ruggiero — De Stefano — Donati — Ducos. Einaudi.

Fabrizi Gustavo — Fancello — Faranda — Fazio — Fenoaltea — Ferrara Mario — Ferrarini Oreste — Ferri — Finocchiaro Aprile — Florio — Fossombroni — Friggeri — Fusco.

Gabriele Cesare — Gazzoni — Gentile — Gerardi — Giovannini — Granello — Guarino Amella — Guindani.

Innocenzi.

La Loggia — La Volpe — Libonati — Lodi Melchiade — Lordi — Lucatello — Lucifero — Ludovici.

Mancini Augusto — Manes Antonio — Manes Carlo — Manfredini — Marazzini — Marinelli — Martini Enrico — Mazzotti — Medici Tornaquinci — Meneghetti — Minolletti Quarello — Molle — Mondovi — Monteforte — Moscatti.

Nasi.

Omodeo.

Paggi — Paladin — Pannunzio — Paoletti — Pasqualino-Vassallo Rosario fu Gaetano — Patruno — Pepe — Pestellini — Philipson — Pietriboni — Privano — Polese — Porta — Preziosi

Ragghianti — Ramirez — Reale Oronzo — Reale Vito — Repetto — Ricci — Rizzo — Rosasco — Rosati — Rubilli.

Salivetto — Salvatorelli — Savoretti — Schiavello — Scialoja — Sighenti — Sogno — Solari — Sotgiu — Starabba.

Tedeschi — Tomasi della Torretta.

Villabruna — Villarà — Volterra.

Zappia — Zuccalà.

Rispondono no

Agnello — Albergo — Alberti — Allegato — Amerio — Andreotti — Arecco — Avanzini Ennio.

Bacci — Bardini — Baroncini Fernando — Barontini Ilio — Bei — Bellotti — Bettiol — Bianchini — Bocconi — Boggiano Pico — Bonomi Paolo — Borin — Braschi — Brenci — Bresciani — Brusasca — Buschi.

Calarco — Caligaris — Camarra — Camia — Campilli — Canevari — Capellaro — Cappa — Capra — Carignani — Carmagnola — Catenacci — Cavina — Chiari — Chiri — Cingolani Mario — Cingolani Guidi — Ciufoli — Coccia — Coceanis — Colasanto — Colombi — Colonnelli — Conca — Corazzini — Corsanego — Cosattini — Costa Mariano — Costa Remo.

Damo — Del Bello — Delitala — Della Giusta — Della Porta — De Palma — Di Napoli — D'Onofrio — Dossetti.

Fabrizi Luigi — Fantoni — Fedeli — Ferrarini Enrico — Fiore — Fioritto — Fortichiari — Frizzi Fosco — Fuschini.

Gabriele Antonio — Garola — Germano — Giannitelli — Giavi — Gilardoni — Giua — Gonella — Gracceva — Graziadei Antonio — Graziadei Corrado — Grieco — Guarienti — Guglielminetti.

Jacini — Jervolino.

Laricchiuta — Leone — Li Gausi — Lizzero — Lombardo Giuseppe — Longo — Lo Presti — Lupis — Luzzatto.

Maffi — Maffioli — Malagugini — Malgeri — Mancini Pietro — Mancino Michele — Mancuso — Marchioro — Mariani — Mariotti — Mattarella — Mattei — Mauro — Maxia — Merlin — Micheli — Minio — Molinari — Momaghiano — Montagnana — Montalbano — Morandi — Moscatelli — Musotto.

Nobili Oro

Pajetta — Palermo — Pallastrelli — Parodi — Pastore Giulio — Pastore Raffaele — Pecorari — Pertini — Pesenti — Petrone — Petti — Piacentini — Picardi — Piccioni — Picolato — Pollastrini — Pratolongo.

Rapelli — Repossì — Restagno — Rossi Luigi.

Saccani — Salerno — Santoro — Schiavi — Scoca — Secchia — Sereni — Siccardi — Spallone — Spano Velio — Stampacchia.

Tamagnini — Taviani — Terracini — Togni — Torrio — Traina — Tupini. Urbinati.

Vanoni — Ventavoli — Vicentini Rodolfo. Virdis — Vischia.

Zannerini — Zini — Zoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i Consultori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	137
Voti contrari	170

(L'emendamento Lucatello non è approvato — Il quinto comma dell'articolo 54 e i commi successivi sono approvati nel testo della Commissione — L'articolo risulta così approvato).

ART. 55.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al limite di efficacia di cui sopra, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza risultante da essa.

Il Consultore Lucatello, unitamente ai Consultori Fossombroni, Fusco e Fazio, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, premettere la parola: gli, alla parola: eletti, e sopprimere l'ultima parte cominciando dalle parole: quei candidati.

« Sopprimere il secondo comma ».

Questi emendamenti si intendono assorbiti.

(Si approva l'articolo 55).

ART. 56.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

È vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'articolo 32, secondo comma.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

(È approvato).

ART. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

(È approvato).

ART. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri

magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale dovrà specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente, nonché il numero dei voti residuali di ciascuna lista e la indicazione della lista del collegio unico nazionale alla quale ogni singola lista ha dichiarato di collegarsi per la utilizzazione dei voti residuali.

Nel verbale devono inoltre essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria provvisoria dell'Assemblea costituente, la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello; il terzo sarà trasmesso in plico suggellato raccomandato espresso all'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione

(È approvato).

ART 58-bis

L'ufficio centrale nazionale, costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'articolo 16-bis, appena saranno pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni elettorali e alla somma di tutti i voti residuali delle singole liste di tutti i collegi circoscrizionali. Divide la somma dei voti residuali di tutte le liste per il numero dei seggi rimasti da attribuire. Il risultato costituisce il quoziente elettorale per il collegio unico nazionale.

Divide poi la somma dei voti residuali riversati ad ogni lista del collegio unico nazionale per tale quoziente e il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnarsi a ciascuna lista del collegio unico nazionale.

I posti rimanenti verranno rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che

abbia avuto attribuiti maggiori voti nel collegio unico nazionale.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nel collegio unico nazionale a ciascuna lista, i candidati secondo l'ordine che hanno nella lista stessa.

Si applica infine anche per questi eletti il disposto dell'articolo 57.

(Si approvano i primi tre commi).

Il Consultore Cicerone, unitamente ai Consultori Caramia, Lucifero, Sansoni, Marazzini, Annunziata, Tedeschi, Cassandro, De Pietro, Allara, Bergamini, ha presentato il seguente emendamento:

« Al 4° comma aggiungere, in fine, le parole: e che siano risultati eletti in una lista circoscrizionale ».

Ritengo tale emendamento superato dalla votazione effettuata sul precedente emendamento presentato dallo stesso Consultore Cicerone nella seduta antimeridiana all'articolo 4-bis. Chiedo, comunque, al Consultore Cicerone se intende mantenerlo.

CICERONE. Dopo la votazione di questa mattina non abbiamo certo la speranza che la Consulta approvi l'emendamento all'articolo 58-bis. Però l'emendamento non deve ritenersi superato dalla votazione di questa mattina, perché il candidato, per essere eletto al collegio unico nazionale, dovrebbe avere la qualità di essere già risultato eletto ad un collegio circoscrizionale. Quindi l'emendamento all'articolo 58-bis, da un punto di vista formale, potrebbe ancora sussistere.

FUSCHINI. È caduto il principio.

CICERONE. Ma una legge può determinare certe qualità, senza richiamare articoli precedenti. Si potrebbe, in sede di discussione formale della legge, ammettere che il candidato al collegio unico nazionale possa effettivamente risultare candidato nel collegio unico nazionale quando già fosse stato eletto in una circoscrizione.

FUSCHINI. L'abbiamo escluso questa mattina.

TERRACINI. Non abbiamo tempo di fare questioni formali. Vediamo le questioni sostanziali.

CICERONE. Un membro della Commissione sostiene che non abbiamo tempo di fare questioni formali; ma poiché noi siamo qui dentro non solo allo scopo di fare delle leggi — per cui non abbiamo neanche i poteri — ma anche per dichiarare davanti all'opinione pubblica quali sono i nostri atteggiamenti in relazione ai diversi problemi, io tengo

a dichiarare, a nome del gruppo che rappresento, che noi riproviamo la costituzione del collegio unico nazionale, così come è contemplata, tanto più che l'emendamento da noi proposto lasciava intatta la costruzione proporzionalista della legge e solo riteneva, per la convalida degli eletti nel collegio nazionale, che essi fossero risultati eletti in un collegio circoscrizionale.

L'onorevole Micheli questa mattina ha caldeggiato il sistema proporzionale. Ora secondo me — lasciatemelo dire — qui c'è un equivoco. Noi non stiamo discutendo in questa sede il sistema proporzionale; noi vogliamo chiarire che una cosa sono le idee e un'altra cosa sono invece gli uomini che quelle idee rappresentano. Le idee hanno sede nei cervelli degli uomini ed è questo il punto sul quale richiamiamo l'attenzione della Commissione. Perciò non è per distruggere il sistema proporzionale, votato in questa Assemblea, che noi abbiamo proposto questo emendamento.

Si rendano conto, signori, che mandare alla Costituente, attraverso il collegio unico nazionale, gli esponenti maggiori dei partiti, significa conservare alla direzione dei partiti sempre gli stessi uomini senza rotazione e senza che il popolo li abbia personalmente eletti e noi teniamo a che alla direzione dei partiti siano uomini che abbiano avuto il più alto consenso di popolo, perché è soltanto quando le elezioni popolari mandano un determinato numero di deputati al Parlamento che i partiti prendono consistenza ed hanno quel riconoscimento politico che è stato perorato dal Consultore Piccioni.

Pertanto io pongo l'Assemblea davanti alla questione morale se sia il caso, essendosi proposto un emendamento il quale, salva restando la struttura della legge, può moralizzare un determinato caso, di rigettare l'emendamento stesso.

MICHELI, *Relatore*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. Io comprendo come il nostro collega abbia voluto ripetere ora l'affermazione di principio che ha fatto questa mattina ed alla quale ha dimostrato di essere tanto legato. Ma l'Assemblea ha il diritto di ricordare a lui che stamane essa ha già votato su un altro emendamento, il quale non consente più che si ripresenti la questione già chiaramente assolta.

Questa mattina abbiamo respinto il suo emendamento che diceva: « i candidati al collegio unico nazionale devono essere compresi in almeno una lista circoscrizionale ».

Non è quindi più il caso che si possa riproporre la cosa medesima. Se il Consultore Cicerone insiste, e il Presidente lo consente, propongo che si faccia per alzata di mano. È un *bis in idem* inutile. Ma, ripeto, se il Consultore Cicerone insiste, possiamo spingere la nostra cortesia sino a ripetere il voto per sua maggiore e speriamo definitiva persuasione.

PRESIDENTE. Il Consultore Cicerone insiste nell'emendamento?

CICERONE. Io avevo già obiettato alle osservazioni che mi erano state fatte da un collega della democrazia cristiana, che in sede formale il mio emendamento poteva sostenersi come qualità dell'iscritto nel collegio nazionale per risultare eletto.

D'altra parte ho messo l'Assemblea davanti all'opinione pubblica del Paese. (*Commenti*).

Voi deprecate i movimenti che sono al di fuori dei partiti, ma ricordate che quelli si combattono soltanto con la buona fede. (*Interruzioni — Commenti*).

MICHELI, *Relatore*. Buona fede e giusto titolo.

Una voce. Avete fatto il patto con Patrisi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ho ricevuto una domanda con la quale si chiede la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Cicerone all'articolo 58-bis. La domanda è firmata dai Consultori Annunziata, Lodi, Tedeschi, Lucifero, Cicerone, Bencivenga, Bergamini, Della Torretta ed altri.

MICHELI, *Relatore*. Ma non sono presenti.

PRESIDENTE. L'articolo 56 del Regolamento dice che se un Consultore che abbia sottoscritto una domanda di votazione non si trovi presente, quando si procede alla votazione, s'intende che abbia ritirato la firma.

Questo è il momento di procedere alla votazione. Non resta che porre ai voti per alzata e seduta l'emendamento Cicerone.

(*Non è approvato — Si approva nel suo complesso l'articolo 58-bis*).

ART. 59.

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea costituente, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sorteggio.

Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali, appena convalidato, si inten-

derà eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prenderà il suo posto il primo dei non eletti.

(È approvato).

ART. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

(È approvato).

ART. 61.

L'Assemblea costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria dell'Assemblea costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER IL COLLEGIO « VAL D'AOSTA »

ART. 62.

La elezione uninominale nel collegio « Val d'Aosta », agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1°) alla « Val d'Aosta » spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge;

2°) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio;

3°) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore se-

dici del quarantesimo giorno anteriore a quello della elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4°) la votazione avverrà con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge.

L'elettore, per la scelta del candidato, tratterà un segno con la matita copiativa sul contrassegno corrispondente.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

(È approvato).

ART. 63.

Il Tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

È proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero avrà luogo l'elezione di ballottaggio la domenica seguente fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità, è preferito il candidato più anziano.

(È approvato)

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle 15,30.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e interpellanze pervenute alla Presidenza.

ALLARA, *Segretario*, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, circa l'opportunità di estendere — ove occorra, con speciale provvedimento legislativo — le agevolazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, agli acquirenti, degli immobili distrutti o danneggiati anteriormente alla data del decreto, ma che abbiano proceduto all'atto di compravendita alle condizioni dell'articolo 2 del citato decreto.

« Lo spirito evidente della legge è quello di facilitare i passaggi di proprietà e di sollecitare la ricostruzione o il ripristino degli edifici.

« La mancanza della citazione nell'atto di compravendita, imposta con l'articolo 6, non

dovrebbe escludere dal beneficio quei cittadini che senza attendere lo sprone di agevolazioni fiscali, hanno acquistato stabili distrutti o danneggiati col precipuo scopo di ricostruirli al più presto o renderli presto abitabili e che possono dimostrare che tali condizioni si sono verificate.

« CORAZZIN »

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non credano che si debba procedere alle elezioni per la costituzione delle ordinarie amministrazioni dei Consigli di amministrazione delle Camere di commercio e dei Consorzi agrari, per realizzare, anche per questi enti, il principio democratico della legittima rappresentanza, per porre fine al metodo, di squisita fattura fascista, di eleggere i commissari, non per la loro competenza ed il loro contributo alla lotta antifascista, ma per la loro iscrizione al Partito Democratico Cristiano o Comunista.

« REALE VITO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga urgente e necessario estendere a tutti i pensionati a carico degli Istituti amministrati dalla Cassa depositi e prestiti i benefici degli stessi miglioramenti economici accordati ai pensionati statali con decorrenza dal 1° ottobre 1945 mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e consistenti nell'aumento delle pensioni in una misura variabile da un massimo del 100 per cento ad un minimo del 50 per cento secondo l'ammontare delle pensioni stesse, e nella concessione di una indennità caroviveri ai titolari di pensioni dirette e a quelli di pensioni di reversibilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FUSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere — tenuto conto della gravissima deficienza dei trasporti in Sicilia — come intenda provvedere al solleciono rientro sulla rete ferroviaria siciliana di almeno buona parte dei carri ferroviari chiusi, che — avviati carichi di prodotti dell'isola nel continente — non vengono restituiti in alcun modo al compartimento d'origine, con grave pregiudizio della economia e della ricostruzione della Sicilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOMBARDO GIUSEPPE »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non creda di potere dare sistemazione in pianta stabile a quegli impiegati avventizi che, da dieci anni ed oltre, prestano lodevole continuativo servizio nella Amministrazione statale, sempreché essi abbiano, in tale periodo, ricoperto posti con gli stessi incarichi e le medesime responsabilità del personale di ruolo e posseggano titoli di studio sufficienti e note di qualifica lusinghiere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

« LOMBARDO GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se — dato che da alcuni anni non sono stati più indetti a Roma gli esami di Stato necessari per essere iscritti nell'albo nazionale degli esattori e collettori delle imposte dirette, istituito nel 1939 (iscrizione necessaria per usufruire del relativo titolo), e dato che, in base ai contratti integrativi economici di alcune esattorie delle imposte, detto titolo è tuttora richiesto come requisito necessario per la promozione a determinate categorie, abbia intenzione di indire gli esami suaccennati, o se invece intenda sopprimere l'albo, cessando di chiedere l'iscrizione ad esso come requisito necessario per la promozione (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

« TAVIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni del ritardo nell'applicazione del decreto che migliora la pensione di vecchiaia agli assicurati alla previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARECCO »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della guerra, per sapere

a) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per impedire che ufficiali dei carabinieri, dipendenti dalla Legione di Napoli, continuino ad essere sottoposti a misure e trattamenti, che rivelano un meditato disegno di persecuzione organizzato ai loro danni per ragioni politiche, determinate dall'evidente volontà di colpire tutti coloro del cui zelo monarchico si dubita e della cui fede democratica si tema;

b) se e quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, tendenti a far revocare ingiustificati trasferimenti da Napoli di ufficiali dei carabinieri;

c) se sia vero che al Comando generale dell'Arma, per i suddetti motivi, si sia rifiutato di accogliere inchieste avanzate da Ministeri, tendenti ad ottenere la temporanea destinazione presso gli stessi di ufficiali di carabinieri, dipendenti dalla Legione di Napoli. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« ARMINO, FERRI, PALERMO, PICARDI, SANTORO, FANCELLO, SPANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti ha adottato, o intenda adottare, per evitare gravose azioni giudiziarie tendenti alla demolizione di fabbricati, e, conseguentemente, per sanare la posizione di coloro che, nella Zona Flegrea, dopo l'otto settembre e precisamente dalla occupazione tedesca al periodo (incluso) della amministrazione militare alleata, eseguirono nuove costruzioni o migliorarono fabbricati esistenti con la sola autorizzazione comunale e non anche con l'autorizzazione della Sovrintendenza all'arte antica, monumenti e scavi. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« ARMINO, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, dei trasporti, della marina, della guerra e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato, o intendano adottare, per venire incontro alle invocate facilitazioni di lavoro per le industrie meridionali, che in conseguenza degli avvenimenti bellici si sono venute a trovare in condizioni di grave inferiorità di fronte a quelle settentrionali. E se intendano adottare provvedimenti tendenti a far preferire le dilaniate industrie meridionali nelle gare di appalto, stabilendosi, in analogia con la legge 1904, che l'Amministrazione appaltante possa preferire dette industrie fino al 20 per cento, al disopra del prezzo minimo delle offerte. Tanto, anche per non mettere nel nulla il provvedimento legislativo che assegnava il sesto del lavoro all'industria del Mezzogiorno. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« ARMINO, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, per sapere se risponda ad esattezza la notizia che gruppi numerosi di cittadini italiani, già deportati in Germania per ragion politica o di lavoro, si trovino tuttora in campi di concentramento nella zona occupata dalle Armate Russe e, in caso affer-

mativo, in quali località, e quali siano le pratiche esperite per ottenerne la liberazione o quanto meno per curarne la visita, all'effetto di fornire specifiche notizie a sollievo dell'ansia di tante famiglie. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CANEVARI, SCHIAVI, VENTAVOLI, DEL BELLO, COCEANIS, CARMAGNOLA, MARIOTTI, ZANNERINI, SOLARI, PALADIN, VOLTERRA, CAMIA, CHIARI, GIUA, DI NAPOLI, LARICCHIUTA, CAPELLARO, MOLINARI, SANTORO, MOMIGLIANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

se ritenga di proporre emendamento alle disposizioni contenute in recente provvedimento sugli infortuni in agricoltura, già approvate dal Consiglio dei Ministri, dovendo considerarsi inammissibile, in tema di diritto alle cure medico-chirurgiche da parte di un infortunato, una qualsiasi differenziazione fra le categorie dei salariati fissi e dei braccianti e le categorie dei coloni, mezzadri, proprietari ed affittuari coltivatori diretti ed essendo altresì impossibile, data l'immediatezza degli interventi sanitari, discriminare preventivamente lo stato di bisogno degli appartenenti a queste ultime categorie, allo scopo di individuare quando compete all'infortunato la prestazione diretta da parte dell'Istituto infortuni o quando gli compete soltanto il parziale rimborso delle spese sostenute fino a guarigione clinica;

se ritenga di riaffermare, con l'emendamento richiesto, il principio che nel campo della previdenza sociale per i lavoratori debbasi perseguire il sistema delle prestazioni sanitarie dirette, onde garantire agli assicurati efficace e totale protezione in rispondenza al bisogno ed impedire che siano frustrate le finalità prime delle misure previdenziali.

« BONOMI PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

se intenda emanare urgenti disposizioni, in conformità del parere espresso dalla Commissione centrale dei contributi unificati in agricoltura, per impedire che siano applicate a danno dei coltivatori diretti presunzioni contrarie a legge, e che nonostante ciò sono state adottate dalle Commissioni provinciali nel senso di imporre in ogni caso contributi a carico dei coltivatori diretti per pre-

tese assunzioni di mano d'opera salariata in occasione di lavori di punta o stagionali, senza tener conto della effettiva disponibilità di mano d'opera familiare rispetto al fabbisogno culturale ed alla estensione dei rispettivi fondi;

se ritiene di correggere, con pari urgenza, le direttive che il proprio Ministero aveva impartito sulla scorta della medesima quanto errata presunzione e ristabilire il corretto principio di legge che esige doversi sempre fare deduzione dal fabbisogno culturale, calcolato secondo le tabelle delle Commissioni provinciali, delle giornate impiegabili dalla mano d'opera familiare normalmente addetta alla coltivazione del fondo,

se ritiene di intervenire, con l'immediatezza richiesta dalla situazione, affinché i Prefetti, in attesa di discriminare le singole partite iscritte a ruolo a carico dei coltivatori diretti d'afformemente ai suaccennati criteri di legge ed a quelli suggeriti dalla Commissione centrale, abbiano a sospendere la esazione dei contributi imposti a ruolo nei confronti di quanti si trovano immatricolati come coltivatori diretti, onde far cessare l'enorme malcontento che tiene in grave agitazione tutta la vasta categoria dei detti coltivatori.

« BONOMI PAOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della guerra, dell'assistenza post-bellica e del tesoro, sui provvedimenti che si in-

tendano prendere perché quei cittadini che hanno contribuito all'approvvigionamento delle formazioni partigiane della guerra di liberazione con somministrazioni in natura e finanziamenti, abbiano, ove lo richieggano e documentino le ragioni dei loro crediti, gli indennizzi loro dovuti e promessi, ciò che investe un problema di interesse politico nazionale.

« MANCINI AUGUSTO, ARGENTON, MARTINI ENRICO, MATTEI ».

PRESIDENTE Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.30

Seguito dell'esame dello schema di provvedimento legislativo: Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente (56).